

Energia elettrica

Procedure di connessione degli impianti di produzione (TICA)

Validità del preventivo

Decisioni relative a reclami ex art. 14, comma 2, lett. *f-ter*, D.Lgs. 387/2003

- ▶ **Decisione del reclamo presentato da J&G S.R.L. e ECATECHNOLOGY S.p.A. nei confronti di E-DISTRIBUZIONE S.p.A., relativo alla pratica di connessione con codice di rintracciabilità 125901214**

[Deliberazione 26 febbraio 2019, 63/2019/E/eel](#)

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete - richiesta di un secondo preventivo - carattere vincolante della accettazione senza riserve di un preventivo avente soluzione tecnica di connessione diversa da quella individuata in una proposta di “variante esecutiva” - sussiste - ritardo nella realizzazione della connessione - non sussiste - indennizzi automatici art. 14, comma 2, del TICA – non spettano.

Qualora il richiedente accetti, senza riserve ed alcuna contestazione, il secondo preventivo, in cui è indicata proprio la soluzione tecnica di connessione che aveva richiesto, non può contestare al gestore il ritardo nella realizzazione della connessione, adducendo la mancata applicazione della soluzione tecnica indicata in una “variante esecutiva”, oggetto di una ipotetica discussione preliminare tra produttore e tecnici del gestore, quando né la richiesta di emissione del secondo preventivo, né la successiva accettazione dello stesso contengono riferimenti ai contenuti di tale “variante esecutiva”. Infatti, non può essere messa in dubbio la vincolatività del secondo preventivo accettato, atteso che la natura professionale dell’operatore induce a ritenere che, al momento della sottoscrizione di tale accordo, il richiedente fosse consapevole della portata degli impegni espressamente assunti (cfr., *ex multis*, Tar Lombardia, Milano, Sez. II, sentenza 1° giugno 2018, n. 1404; Id., 17 maggio 2017, n. 1114) e quindi del prevedibile prolungamento della tempistica di realizzazione ed entrata in esercizio dell’impianto, per la necessità di sottoporre il progetto all’esame delle amministrazioni competenti. Pertanto, il richiedente non ha diritto ad alcun indennizzo automatico ex articolo 14, comma 2, del TICA.

- ▶ **Decisione del reclamo presentato dalla Società Agricola Lentischio S.r.l. nei confronti di e-distribuzione S.p.a.**

[Deliberazione 6 novembre 2018, 556/2018/E/eel](#)

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete - Portale Informatico - non esclusività dell’utilizzo del Portale per lo scambio di informazioni nel periodo transitorio - Regolamento di funzionamento del Portale - vige accordo tra le parti - sollecito ai sensi dell’articolo 31, comma 3 dell’Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 (TICA) - dies a quo effetti decadenziali del sollecito.

L’utilizzo esclusivo di un portale informatico per lo scambio delle informazioni inerenti la gestione di una pratica di connessione alla rete è rimesso alla discrezionalità del singolo gestore e deve essere oggetto di uno specifico accordo tra le parti che ne regoli anche il funzionamento. Qualora, come accertato nella fattispecie, in virtù dell’accordo tra le parti e in vigenza di un periodo transitorio, il Portale non rappresenti l’unico canale utilizzato per lo scambio delle informazioni, ma sia previsto che le medesime informazioni, oltre ad essere pubblicate sul Portale, vengano anche trasmesse a mezzo PEC o raccomandata A/R, il termine decadenziale contenuto nel sollecito inviato ai sensi dell’articolo

31, comma 3 del TICA, trasmesso dal gestore solo a mezzo Portale informatico, non può decorrere dalla data di caricamento del sollecito sul Portale, bensì solo dal giorno in cui il reclamante sia effettivamente venuto a conoscenza del sollecito medesimo.

- ▶ **Decisione del reclamo presentato dalla società Aurora Energie Rinnovabili S.r.l. nei confronti di e-distribuzione S.p.a., relativo alla pratica di connessione 111414473**
[Deliberazione 30 novembre 2017, 789/2017/E/eel](#)

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete - articolo 7, comma 3, lett. e) dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 (TICA) - finalità ricognitiva e non vincolante dell'elenco degli adempimenti.

L'elenco degli adempimenti che risultano necessari ai fini dell'autorizzazione dell'impianto per la connessione, che il gestore di rete, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera e) del TICA, deve inviare al richiedente un preventivo per la connessione unitamente al preventivo medesimo, è finalizzato a rendere disponibili al richiedente la connessione le informazioni utili in relazione al procedimento autorizzativo da intraprendere e non già ad indicargli, in modo vincolante, l'iter autorizzativo che esso è tenuto a seguire. Infatti, non è compito del gestore di rete stabilire quale debba essere l'iter autorizzativo che il richiedente la connessione è tenuto a seguire. Nel caso di specie, l'annullamento della pratica di connessione non è risultato imputabile al comportamento tenuto dal gestore, bensì alla mancata trasmissione, da parte del richiedente, della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo entro i termini stabiliti dall'articolo 9, comma 5, del TICA.

- ▶ **Decisione del reclamo presentato dalla società CL Service S.r.l.s. nei confronti di e-distribuzione S.p.a., relativo alla pratica di connessione 111411739**
[Deliberazione 30 novembre 2017, 790/2017/E/eel](#)

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete - articolo 7, comma 3, lett. e) dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 (TICA) - finalità ricognitiva e non vincolante dell'elenco degli adempimenti.

L'elenco degli adempimenti che risultano necessari ai fini del rilascio dell'autorizzazione dell'impianto per la connessione, che il gestore di rete, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera e) del TICA, deve inviare al richiedente un preventivo per la connessione unitamente al preventivo medesimo, è finalizzato a rendere disponibili al richiedente la connessione le informazioni utili in relazione al procedimento autorizzativo da intraprendere e non già ad indicargli, in modo vincolante, l'iter autorizzativo che esso è tenuto a seguire. Infatti, non è compito del gestore di rete stabilire quale debba essere l'iter autorizzativo che il richiedente la connessione è tenuto a seguire. Nel caso di specie, l'annullamento della pratica di connessione non è imputabile al comportamento tenuto dal gestore, bensì alla mancata trasmissione, da parte del richiedente, della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo, entro i termini stabiliti dall'articolo 9, comma 5, del TICA.

- ▶ **Decisione del reclamo presentato dalla SOCIETA' ELETTRICA ITALIANA S.r.l. nei confronti di ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. (ora e-distribuzione S.p.A.)**
[Deliberazione 28 luglio 2016 - 430/2016/E/eel](#)

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete - art. 7, comma 6, lett. a), dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 (TICA) - prova del pagamento del corrispettivo di connessione - soddisfatta dalla ricevuta di bonifico bancario.

Deve considerarsi regolarmente accettato il preventivo di connessione nel caso in cui il produttore,

entro il termine di validità dello stesso, alleggi alla comunicazione di accettazione la ricevuta di bonifico rilasciata dal proprio istituto bancario (art. 7, comma 6, lett. a), del TICA). La prova del pagamento della quota del corrispettivo di connessione dovuta all'atto di accettazione del preventivo può ritenersi, infatti, soddisfatta dalla trasmissione al gestore di rete della ricevuta di bonifico, dalla quale si evince che il 45° (ultimo) giorno di validità del preventivo di connessione il pagamento a favore del gestore di rete è stato addebitato sul conto corrente del produttore.

► **Decisione del reclamo presentato dalla società Albatros Energia S.r.l. nei confronti di Enel Distribuzione S.p.A.**

[Deliberazione 23 luglio 2015 - 366/2015/E/eel](#)

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete in bassa e media tensione - preventivo di connessione - mancato rispetto del termine di cui all'articolo 31, comma 3, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 (TICA) - decadenza del preventivo.

Appare inequivocabile la natura perentoria del termine di 30 giorni lavorativi - previsto all'articolo 31, comma 3, del TICA - per l'invio, da parte del richiedente la connessione alla rete elettrica, della dichiarazione di atto di notorietà di cui all'articolo 31, commi 1 e 2 del TICA, attestanti, rispettivamente, l'avvenuto inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione o la causa ostativa al mancato rispetto dei termini previsti per l'inizio dei lavori.

Tanto premesso, nella fattispecie, l'assenza di un provvedimento espresso di annullamento o di una qualsivoglia comunicazione da parte del gestore, di decadenza del preventivo, come nel caso di specie, non può essere considerato motivo sufficiente per disapplicare norme cogenti del TICA, quale l'articolo 31; pertanto, in caso di invio della dichiarazione sostitutiva oltre il termine perentorio di trenta giorni lavorativi (articolo 31, comma 3 del TICA), da parte del richiedete la connessione, il preventivo è da considerarsi decaduto.

► **Decisione dei reclami presentati dalla società Margherita s.r.l. nei confronti di Terna Rete Italia S.p.A, relativi alle pratiche di connessione CP 07002564 E CP 201100457**

[Deliberazione 30 luglio 2015 - 387/2015/E/eel](#)

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete - articolo 21, comma 11, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 (TICA) - decadenza del preventivo di connessione - diniego all'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione - conoscenza del diniego da parte del gestore - prosecuzione *iter* di connessione alla rete, a prescindere da accordo di condivisione stallo.

Non sussistono ragioni perché il gestore di rete condizioni il proseguimento di una procedura di connessione alla rete di un impianto di produzione da fonte rinnovabile alla conclusione di un accordo per la condivisione di una parte delle opere di rete tra il titolare della pratica di connessione e una società terza che non ha più alcun interesse all'utilizzo di dette opere, non avendo ottenuto l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio del proprio impianto di produzione. In attesa che la società terza rinunci alla propria procedura di connessione, il gestore può dunque consentire al reclamante di proseguire il proprio *iter* di connessione, anche in assenza dell'accordo di condivisione delle opere di rete.

► **Decisione del reclamo presentato dalla Ditta individuale CUCCI CARLO S.r.l. nei confronti di ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A.**

[Deliberazione 5 marzo 2015 - 85/2015/E/eel](#)

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete - richiesta di modifica del preventivo di connessione - art. 7, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 (TICA) -

non sospende i termini di validità del preventivo di connessione.

Il TICA non prevede la sospensione dei termini di validità di un preventivo di connessione nell'ipotesi in cui il soggetto richiedente la connessione chieda al gestore di rete, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del TICA, la modifica del preventivo di connessione entro il termine di validità dello stesso.

Conformi: deliberazione 14 maggio 2015 - [216/2015/E/eel](#); deliberazione 14 maggio 2015 - [218/2015/E/eel](#)

► **Decisione del reclamo presentato dalla Società ALPHACONSULENZE di GIAN PIERO MOSCHETTI nei confronti di ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A.**

[Deliberazione 18 dicembre 2014 - 624/2014/E/eel](#)

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete - accettazione del preventivo - art. 7, comma 6, lett. a), Allegato A alla deliberazione 99/08 (TICA) - errore materiale nell'allegazione dell'attestazione di pagamento - non suscettibile di determinare annullamento pratica di connessione.

A fronte dell'effettivo rispetto dei requisiti sia sostanziali (corretto e tempestivo versamento del corrispettivo di connessione) che formali (invio dell'attestazione di pagamento) previsti dall'art. 7, comma 6, lett. a) del TICA, un mero errore materiale nell'allegazione dell'attestazione di pagamento non può tradursi nell'annullamento della pratica di connessione.

► **Decisione del reclamo presentato dalla Società P.M. PIETRE S.r.l. nei confronti di ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A.**

[Deliberazione 25 settembre 2014 - 453/2014/E/eel](#)

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete - coordinamento delle attività ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni - art. 9, commi 8 e 9, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 (TICA) - iniziative minime esigibili dal soggetto richiedente la connessione.

Non può pretendere il mantenimento della validità di un preventivo di connessione, il soggetto richiedente la connessione che, dopo aver esercitato la facoltà di curare tutti gli adempimenti connessi alle procedure autorizzative per l'impianto di rete per la connessione, non ponga in essere le iniziative minime esigibili da un operatore professionale, indispensabili per consentire il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 9, commi 8 e 9, del TICA. Nel caso di specie, la descrizione sintetica degli impianti di rete, contenuta nei preventivi di connessione, avrebbe potuto costituire, quantomeno, una base per elaborare il progetto preliminare da presentare al gestore di rete ovvero per richiedere allo stesso gli elementi eventualmente mancanti per la formulazione del progetto; ciò nonostante il richiedente non ha predisposto alcun progetto, neppure in forma preliminare, né si è attivato per richiedere al gestore gli elementi a suo avviso mancanti. Peraltro, anche nel caso in cui le informazioni tecniche, riportate nei preventivi di connessione, fossero risultate del tutto insufficienti a elaborare il progetto dell'impianto di rete, il reclamante avrebbe potuto comunque sollecitare al gestore l'invio delle informazioni ritenute all'uopo necessarie.

► **Decisione del reclamo presentato da FONTE LUCE S.r.l. nei confronti di ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A.**

[Deliberazione 28 febbraio 2013 - 81/2013/E/eel](#)

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete in bassa e media tensione - annullamento richiesta connessione alla rete in media tensione - decadenza preventivo di connessione - inizio lavori di realizzazione dell'impianto di produzione - eccezioni ammissibili ai sensi

dell'art. 31, comma 1, TICA - pendenza procedimento di esproprio - non costituisce causa giustificativa.

In base all'art. 31, comma 1 del TICA, nel caso di connessioni in bassa e media tensione, il richiedente è tenuto a iniziare i lavori di realizzazione dell'impianto di produzione entro dodici mesi dalla data di accettazione del preventivo, a eccezione dei casi di impossibilità a causa della mancata conclusione dei procedimenti autorizzativi o per cause di forza maggiore o per cause non imputabili al richiedente. Pertanto, laddove l'ente locale competente abbia autorizzato, in base alla procedura di cui all'art. 52-quater, comma 1, del D.P.R. n. 327/01, la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili, la pendenza di un procedimento di esproprio, funzionale all'avvio dei soli lavori di costruzione dell'impianto di rete per la connessione alla linea elettrica, non costituisce causa giustificativa rilevante ai sensi dell'art. 31 del TICA e il richiedente è, quindi, tenuto a dare inizio ai lavori concernenti l'impianto di produzione entro 12 mesi dall'accettazione del preventivo di connessione.

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete in bassa e media tensione - termine massimo di avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione - normativa applicabile - natura e finalità del TICA e del D.P.R. n. 327/01 - insussistenza rapporto di subordinazione/sovraordinazione gerarchica tra fonti.

Nel caso di connessioni in bassa e media tensione, l'autorizzazione di cui all'art. 52-quater, comma 1, del D.P.R. n. 327/01 e il TICA rappresentano due provvedimenti aventi natura e finalità diverse: il primo, l'autorizzazione unica, provvedimento amministrativo individuale, che costituisce titolo necessario per costruire ed esercire gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili; il secondo, il TICA, provvedimento di regolazione generale, che fissa le condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica; di conseguenza, anche le tempistiche di inizio lavori rispondono a finalità diverse: quelle previste nel TICA indicano il termine massimo entro il quale, salvo i casi di impossibilità a causa della mancata conclusione di procedimenti autorizzativi o per cause di forza maggiore o per cause non imputabili al richiedente, il preventivo per la connessione mantiene la propria validità; quelle invece contemplate nel provvedimento di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. n. 387/03 indicano i termini, decorsi i quali, l'autorizzazione perde efficacia, salvo proroga; pertanto, nella fattispecie, non sembra ravvisarsi alcuna antinomia normativa da risolvere con il ricorso al principio gerarchico delle fonti, in quanto non sussiste né contrasto fra una pluralità di fonti normative contemporaneamente rivolte a disciplinare la medesima fattispecie, né, conseguentemente, rapporto gerarchico fra fonti normative.

► **Decisione del reclamo presentato da BGL S.r.l. nei confronti di ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A.**
[Deliberazione 28 febbraio 2013 - 80/2013/E/ee](#)

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete - avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica - obbligo di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 31, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 - TICA) - contraddittorietà della dichiarazione - non sussiste.

Il produttore che nella dichiarazione sostitutiva di notorietà dichiara l'effettiva realizzazione delle operazioni preliminari e produce le comunicazioni trasmesse alle autorità competenti, ottempera correttamente all'obbligo di comunicazione imposto dall'art. 31, comma 1, del TICA. Nella specie, l'affermazione, contenuta nella dichiarazione sostitutiva, dell'avvenuto avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto entro i termini previsti dal TICA, non confligge con la successiva precisazione secondo cui i lavori non hanno avuto in concreto inizio, a eccezione di alcune opere preliminari, a causa dell'intervenuta modifica del quadro normativo in materia di incentivi alla produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici; l'avvio dei lavori risulta, infatti, integrato dall'esecuzione di opere preliminari (id est: esecuzione di rilievi, tracciamenti e misurazioni) e asseverato dalla

produzione delle comunicazioni di inizio dei lavori trasmesse alle autorità competenti. La dichiarazione sostitutiva di notorietà è come tale ammissibile in quanto perfettamente in linea con le previsioni del TICA; ne consegue la non conformità alla vigente regolazione della determinazione decadenziale, da parte del gestore, della pratica di connessione e del relativo preventivo.

▶ **Decisione del reclamo presentato da ALA S.r.l. nei confronti di ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A.**
[Deliberazione 28 febbraio 2013 - 79/2013/E/eel](#)

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete in media tensione - natura e finalità del TICA (Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08) e dell'autorizzazione unica (art. 12 del D.lgs. n. 387/03) - insussistenza rapporto di subordinazione/sovraordinazione gerarchica - termine massimo di avvio dei lavori di costruzione dell'impianto di produzione - normativa applicabile.

Tra il TICA e l'autorizzazione unica, adottata in forza dell'art. 12 del D.lgs. n. 387/03, non sussiste alcuna antinomia normativa da risolvere con il ricorso al principio gerarchico delle fonti. Si tratta, infatti, di provvedimenti aventi natura e finalità diverse: il TICA è un atto di regolazione generale che fissa le condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica; l'autorizzazione unica è un provvedimento amministrativo individuale che costituisce titolo necessario per costruire ed esercire gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili. Anche le tempistiche di inizio dei lavori rispondono a finalità divergenti: quelle contenute nel TICA indicano il termine massimo entro il quale, salvo i casi di impossibilità a causa della mancata conclusione di procedimenti autorizzativi o per cause di forza maggiore o per cause non imputabili al richiedente, il preventivo mantiene la propria validità; quelle previste nell'autorizzazione unica indicano i termini decorsi i quali l'autorizzazione perde efficacia salvo proroga. Pertanto, ai fini del mantenimento della validità del preventivo di connessione messo a disposizione ai sensi del TICA, i lavori di realizzazione dell'impianto di produzione devono iniziare entro le tempistiche previste dal medesimo TICA, non entro le tempistiche previste dal procedimento autorizzativo unico che ha invece altre finalità. Ne deriva, nel caso di specie, la conformità alla vigente regolazione della nota con cui il gestore di rete ha comunicato al soggetto richiedente l'annullamento del preventivo di connessione, per mancato rispetto delle previsioni di cui all'art. 31, comma 1, del TICA.

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete in media tensione - preventivo di connessione - omessa indicazione delle condizioni di decadenza del preventivo di connessione - contrasto con le previsioni dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 (TICA) - non sussiste.

In materia di connessione alla rete di impianti alimentati da fonti rinnovabili, le previsioni del TICA non contemplano alcun obbligo a carico del gestore di rete relativo all'indicazione nel preventivo di connessione delle condizioni di decadenza del medesimo. In particolare, riferimenti al suddetto obbligo non sono ravvisabili né all'art. 7, comma 3 (in materia di contenuto necessario del preventivo di connessione) né all'art. 31 (in materia di validità del preventivo accettato) del TICA.

▶ **Decisione dei reclami presentati dalla Ditta individuale MELE CLAUDIO nei confronti di ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A.**
[Deliberazione 14 maggio 2015 - 216/2015/E/eel](#)

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete - richiesta di modifica del preventivo di connessione (art. 7, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 - TICA) - non sospende i termini di validità del preventivo di connessione.

Il TICA non prevede la sospensione dei termini di validità di un preventivo di connessione nell'ipotesi in cui il soggetto richiedente la connessione chieda al gestore di rete, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del TICA, la modifica del preventivo di connessione entro il termine di validità dello stesso. Di

conseguenza, nella fattispecie, il preventivo di connessione emesso dal gestore non può più essere accettato essendo decorsi i termini di validità dello stesso.

Conformi: deliberazione 5 marzo 2015 - [85/2015/E/eel](#) ; deliberazione 14 maggio 2015 - [218/2015/E/eel](#)

► **Decisione dei reclami presentati dalla Società EFFEUNO S.r.l. nei confronti di ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A.**
[Deliberazione 14 maggio 2015 - 218/2015/E/eel](#)

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete - richiesta di modifica del preventivo di connessione (art. 7, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 - TICA) - non sospende i termini di validità del preventivo di connessione.

Il TICA non prevede la sospensione dei termini di validità di un preventivo di connessione nell'ipotesi in cui il soggetto richiedente la connessione chieda al gestore di rete, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del TICA, la modifica del preventivo di connessione entro il termine di validità dello stesso. Nel caso di specie, al momento in cui il gestore di rete comunicava al reclamante, contestualmente al diniego di modifica del preventivo, l'annullamento della pratica di connessione, il preventivo originariamente emesso dal gestore risultava già decaduto, essendo decorsi i termini di validità dello stesso prescritti dall'articolo 7, comma 2, del TICA.

Conformi: deliberazione 5 marzo 2015 - [85/2015/E/eel](#); deliberazione 14 maggio 2015 - [216/2015/E/eel](#)